

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 DICEMBRE 2025, N. 7/R

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1 LETTERA D) DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-1899 del 1° dicembre 2025

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1 LETTERA D) DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA).”

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l’attività di cattura e di inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e di detenzione e possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei, in attuazione dell’articolo 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria).

Art. 2.

(Attività di cattura ed inanellamento a scopo scientifico)

1. L'inanellamento a scopo scientifico, in quanto attività di ricerca, è motivato esclusivamente dalla acquisizione di dati utili all'analisi di aspetti scientifici, di base ed applicati, relativi alla fauna ed all'ambiente in generale.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico di cui all'articolo 4, comma 2 della l. 157/1992 è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Torino a seguito del rilascio del parere dell'ISPRA. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dall'ISPRA ed al superamento del relativo esame finale.
4. L'inanellamento a scopo scientifico e la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 157/1992 sono attività fra loro diverse e incompatibili.
5. In applicazione dell'articolo 23, comma 1, lettera bb) della l.r. 5/2018, sul territorio della Regione Piemonte è vietato l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria.
6. L'attività di inanellamento può essere svolta in via esclusiva nell'ambito di attività di ricerca regolamentata, coordinata e controllata dall'ISPRA.

Art. 3.

(Definizione dell'attività di tassidermia)

1. Si definisce attività di tassidermia quella volta a conservare, in tutto od in parte, la pelle o parti del corpo dei vertebrati, preservandone l'aspetto esteriore, mediante l'impiego di adeguate e specifiche tecniche, per finalità scientifiche, didattiche, amatoriali.
2. Per imbalsamazione si intende il trattamento atto a conservare il corpo degli animali, con l'impiego di sostanze e di tecniche adeguate, evitandone la decomposizione e la putrefazione.
3. Ai fini del presente regolamento, i termini "tassidermia" ed "imbalsamazione" sono considerati equipollenti e ad essi viene equiparata l'attività volta alla preparazione e conservazione dei trofei.

Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tassidermia)

1. L'esercizio in forme professionali dell'attività di tassidermia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della provincia o della Città metropolitana competenti previo accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche mediante esame presso apposite commissioni.
2. I tassidermisti autorizzati, che intendono esercitare la loro attività in forma imprenditoriale, devono essere iscritti al registro delle imprese artigiane presente presso la Camera di Commercio, in conformità alle norme vigenti in materia. La richiesta di iscrizione è presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. L'autorizzazione è rilasciata, senza necessità di esame, su richiesta da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a coloro i quali dimostrino di essere iscritti, alla data di entrata in vigore della l.r. 5/2018, nel registro delle imprese artigiane presente presso la

Camera di Commercio, con la qualifica di tassidermista, o con oggetto inerente all'attività di tassidermia.

2. I tassidermisti che svolgono la loro attività alle dipendenze o per conto di enti ed istituzioni pubbliche, istituti universitari, musei di storia o di scienze naturali e simili, anche in forma volontaria sono unicamente soggetti all'obbligo di segnalazione della loro attività alla provincia o alla Città metropolitana, ai fini della loro iscrizione in apposito elenco.

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia, svolta in forma amatoriale da soggetti non cacciatori e senza fini di lucro, è parimenti soggetta alla prescritta autorizzazione, ma non all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese artigiane presente presso la Camera di Commercio.

4. La semplice preparazione di teschi e di trofei di ungulati abbattuti in attuazione dei piani di prelievo selettivo ad opera dello stesso abbattitore, che non richieda l'impiego di sostanze chimiche e di tecniche specialistiche, non rientra nella disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6.

(Autorizzazione, commissione ed esame di idoneità)

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia o dalla Città metropolitana nel cui territorio il richiedente intenda svolgere esclusivamente o prevalentemente l'attività di tassidermia, previo rilascio di nulla osta da parte dell'ASL competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso di adeguate conoscenze tecniche, verificato da apposita commissione d'esame nominata dalla provincia o dalla Città metropolitana competenti e così composta:

- a) il dirigente della provincia o della Città metropolitana, competente in materia di caccia, con funzione di Presidente o da un funzionario suo delegato;
- b) un esperto in tecniche di tassidermia;
- c) un esperto di legislazione venatoria;
- d) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
- e) un laureato in medicina veterinaria;
- f) un perito conciaro.

3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) sono individuati sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata e documentata conoscenza ed esperienza scientifica e professionale.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia o della Città metropolitana. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.

5. Ulteriori eventuali modalità organizzative e di funzionamento in merito all'attività della commissione possono essere regolamentate dalle province o dalla Città metropolitana competenti.

6. L'esame, articolato in un colloquio ed in prove pratiche, ha ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente alle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria: leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; commercio e detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;
- b) riconoscimento della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione e al riconoscimento delle specie cacciabili e protette;
- c) tecniche di tassidermia e imbalsamazione;
- d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento;
- e) principali zoonosi degli esemplari di cui è consentita la tassidermia e l'imbalsamazione, metodiche di prevenzione dal contagio.

7. La commissione esprime giudizio di idoneità se l'esito risulta favorevole in tutte le materie di cui al comma 6.

8. L'accertamento del possesso di adeguate conoscenze tecniche, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, può essere effettuato in una provincia/Città metropolitana diversa da quella nel cui territorio il richiedente intenda svolgere esclusivamente o prevalentemente l'attività di tassidermia, qualora in detta provincia/Città metropolitana non sia presente la commissione d'esame.

Art. 7.

(Esemplari di cui è consentita la tassidermia e l'imbalsamazione)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l. 157/1992 è consentita la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie, o loro parti, di esemplari appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia, di controllo o di abbattimento, purché prelevata nel rispetto delle normative vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano che non siano protette ai sensi della normativa vigente (legge 157/1992 e direttiva habitat 79/409/CEE (Uccelli);
 - b) fauna esotica o comunque proveniente dall'estero, purché il possesso della stessa sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano conformi alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia o di specie protette ai sensi della normativa comunitaria;
 - c) animali da compagnia ai sensi del regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e animali non DPA (animali non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, ovvero, non destinati alla macellazione);
 - d) animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alla normativa vigente in materia e regolarmente autorizzati, quando un'autorizzazione sia richiesta, nei limiti in cui ne è consentito l'abbattimento.
2. La preparazione tassidermica di animali rinvenuti morti o abbattuti per caso fortuito o forza maggiore è consentita nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 19 della l.r. 5/2018.

Art. 8.

(Obblighi di documentazione, registrazione e conservazione)

1. Al momento della richiesta di preparazione tassidermica o di imbalsamazione, il tassidermista compila un modulo, predisposto e distribuito dalle province o dalla Città metropolitana competenti, contenente le generalità del richiedente, la descrizione dell'esemplare, il luogo e la data dell'abbattimento, prelievo o rinvenimento.
2. Al modulo sono allegati in copia i documenti attestanti la legittimità della detenzione per gli esemplari appartenenti:
 - a) alla fauna esotica;
 - b) alla fauna selvatica non oggetto di caccia ai sensi della legislazione regionale;
 - c) alla fauna protetta, legittimamente abbattuta o detenuta (ivi compresi gli animali morti per cause accidentali o naturali);
 - d) alla fauna proveniente da allevamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il tassidermista autorizzato trascrive i dati della richiesta su apposito registro predisposto dalle province o dalla Città metropolitana, vidimato in ogni suo foglio dal competente ufficio provinciale o metropolitano.
4. Il tassidermista appone alle relative preparazioni il contrassegno inamovibile, fornito dalle province o dalla Città metropolitana competenti. Tale contrassegno contiene i dati idonei ad individuare il tassidermista ed il numero corrispondente all'annotazione sul registro.
5. I moduli delle richieste sono conservati dal tassidermista fino alla fine dell'anno solare successivo a quello della presentazione.

6. Il registro delle preparazioni è mantenuto aggiornato e conservato per cinque anni dall'ultima registrazione in esso contenuta, unitamente alle copie dei documenti attestanti la legittimità della detenzione delle spoglie degli esemplari, nei casi sopra indicati.
7. Il tassidermista è tenuto ad esibire, su richiesta degli agenti esercitanti la vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 della l. 157/1992 e dell'articolo 26 della l.r. 5/2018, la documentazione di cui ha l'obbligo di conservazione.

Art. 9.
(Obblighi di segnalazione)

1. Il tassidermista autorizzato è tenuto a segnalare alla provincia o alla Città metropolitana competenti le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione, trasmettendo i moduli delle relative richieste.
2. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio regionale.
3. Il tassidermista è tenuto a mettere a disposizione della provincia e della Città metropolitana competenti l'esemplare di cui non è consentita la preparazione, ove ne abbia la disponibilità, dandone alla stessa immediata comunicazione.
4. La provincia o la Città metropolitana competenti, previo accertamento che si tratti di spoglie di esemplari delle suddette categorie, impartisce disposizioni circa la loro destinazione, e, a tal fine, può disporre che le stesse siano oggetto di preparazione tassidermica e destinate a fini didattico-scientifici, a musei, ad istituti universitari, agli enti di gestione delle aree protette.
5. La provincia o la Città metropolitana competenti informano il Servizio certificazioni CITES del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, ai fini e per le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) nel caso di esemplari, loro parti o prodotti derivati, appartenenti a specie animali in via di estinzione.

Art. 10.
(Disciplina particolare dei musei)

1. Alle istituzioni scientifiche ed universitarie, ai musei di storia e di scienze naturali ed agli altri enti e soggetti assimilati, non si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
2. In aggiunta alla documentazione e catalogazione prevista dai rispettivi ordinamenti, i soggetti di cui al comma 1 detengono un registro, sul quale annotare i dati essenziali delle spoglie preparate, la data di preparazione, la provenienza dell'animale, il nominativo del soggetto preparatore e al quale allegare la documentazione attestante la legittimità del possesso o della detenzione.
3. Alle preparazioni destinate ai musei ed alle altre istituzioni non si estende l'obbligo del contrassegno.

Art. 11.
(Detenzione)

1. La detenzione di spoglie imbalsamate, di preparazioni tassidermiche e di trofei è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui ne è consentita la preparazione.
2. I soggetti detentori di spoglie imbalsamate, preparazioni, trofei, già regolarmente denunciati in base alla previgente normativa, ma privi del contrassegno inamovibile, devono fare richiesta dello stesso alla provincia o alla Città metropolitana competenti.

Art. 12.
(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza sulla tenuta dei registri e della relativa documentazione è affidata agli addetti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 della l. 157/1992 e dell'articolo 26 della l.r. 5/2018.
2. Gli atti di ispezione, perquisizione, controllo dei locali ove viene esercitata l'attività di tassidermia e delle relative pertinenze, competono esclusivamente ai soggetti preposti alla vigilanza che rivestano la qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 30 della l. 157/1992, la violazione della disciplina relativa all'attività di imbalsamazione e tassidermia, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, sulla base delle diverse fattispecie incriminatrici delineata al comma 1 dello stesso articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l. 157/1992, la violazione dell'obbligo di segnalazione delle richieste di imbalsamazione delle spoglie di specie protette o comunque non cacciabili o di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli consentiti dal calendario venatorio comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. La sanzione della revoca si applica, inoltre, nei casi di imbalsamazione di specie particolarmente protette di cui all'articolo 2, comma 1 della l. 157/1992.
4. Nei casi di imbalsamazione di specie non consentite, diverse da quelle indicate all'articolo 2 della l. 157/1992, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività tassidermica viene sospesa per un periodo da uno a tre anni; in caso di recidiva, per un periodo da due a cinque anni; in caso di ulteriore recidiva, l'autorizzazione è revocata.
5. Per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, conservazione di documenti giustificativi, si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione fino ad un anno, elevabile in caso di recidiva fino a due anni; in caso di ulteriore recidiva, l'autorizzazione è revocata.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 1 dicembre 2025

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino